

STATUTO

ASSOCIAZIONE “LA COMPAGNIA DI DONIDA” - APS

Art. 1. Denominazione

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, nella forma di associazione, denominato “**La Compagnia di Donida**” Associazione di promozione sociale.

1.2 L’ente è una libera Associazione, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalle regole del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di seguito il “*Codice*”, dall’articolo 36 e seguenti del codice civile, nonché del presente statuto.

1.3 L’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Associazione di promozione sociale” o dell’acronimo “APS” è obbligatorio, a sensi di legge.

Art. 2. Sede

2.1 La sede sociale è in Milano alla via indicata con delibera del *Consiglio direttivo*.

2.2 Il *Consiglio Direttivo* potrà variare con propria deliberazione la sede legale dell’Associazione nell’ambito del Comune. Il trasferimento in Comune diverso è di competenza dell’Assemblea straordinaria.

Art. 3. Durata

3.1 La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato in connessione al perpetrarsi degli scopi.

Art. 4. Scopo

4.1 L’Associazione, che non ha scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale e indipendente e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.2 L’Associazione nel perseguimento delle proprie finalità, svolge le seguenti

attività di interesse generale:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educative,
- organizzazione e gestione di attività culturale, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice,
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

4.3 Nel perseguimento delle proprie finalità l'Associazione ha lo scopo di mantenere vivo il ricordo del Maestro Donida portando avanti i suoi ideali basati sulla conoscenza e divulgazione della cultura popolare attraverso la musica incentivando la creatività dei giovani artisti e sostenendo tutte le attività culturali finalizzate allo studio e formazione degli autori e interpreti di opere musicali.

4.4 Nell'ambito e per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione si propone di:

- organizzare eventi, conferenze, stages, seminari, tavole rotonde, convegni, pubblicazioni periodiche e newsletters destinate ai soci e alle categorie interessate ai problemi trattati dall'associazione;
- promuovere e sensibilizzare la formazione dei giovani artisti;
- promuovere e svolgere attività nell'ambito dell'editoria musicale in ogni forma possibile in connessione con le proprie finalità, anche qualificandosi quale "editore musicale";
- sollecitare lo svolgimento della vita e delle attività sociali; sono attività sociali le attività di intrattenimento ed aggregazione dei soci e di gruppi associati a

ALLEGATO A

scopo conviviale, culturale, la cessione di materiali e servizi ai soci,

l'organizzazione di attività collaterali, di soggiorni, di viaggi o stages a carattere culturale;

- offrire ai propri soci la possibilità di conseguire una sempre maggiore professionalità e conoscenza pratica della musica, anche con corsi specifici

con o senza corrispettivo;

- istituire dei premi e borse di studio per sostenere gli artisti che saranno ritenuti meritevoli.

4.5 L'associazione non ha scopo di lucro; durante la vita dell'associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; conseguentemente ogni eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere utilizzato per il perseguimento delle finalità dell'associazione e reinvestito per la realizzazione di attività associative o in mezzi patrimoniali a servizio delle stesse.

4.6 L'Associazione potrà svolgere attività diverse ai sensi, e secondo le modalità e i limiti, di cui all'art. 6 del *Codice*, nonché le attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del *Codice*.

Art. 5. Patrimonio associativo

5.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni, mobili ed immobili, che diverranno di proprietà dell'associazione;

b) da fondi di riserva costituiti con le eventuali eccedenze di bilancio;

c) da erogazioni, donazioni e lasciti o da altre liberalità devoluti in favore dell'associazione;

5.2 Le entrate sono costituite:

ALLEGATO A

a) dalle quote associative;

b) dai contributi di Enti ed altre associazioni;

c) dalle elargizioni liberali dei soci e terzi;

d) dai proventi delle attività organizzate dall'associazione, anche di carattere commerciale e produttivo, nei limiti ammessi dal *Codice* e dal presente statuto.

e) da rimborsi.

5.3 Le erogazioni liberali in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

5.4 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6. Soci

6.1 Il numero minimo dei soci è quello indicato dal *Codice* in materia di Associazioni di promozione sociale.

6.2 Non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei *Soci* né sono previsti diritti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, in qualunque forma, collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

6.3 I soci si distinguono in:

- soci fondatori: sono coloro che hanno costituito l'associazione;

ALLEGATO A

- soci onorari: sono coloro ai quali il Consiglio Direttivo conferisce tale titolo per aver contribuito allo sviluppo dello scopo dell'Associazione; essi non sono tenuti al pagamento della quota sociale;

- soci ordinari: sono coloro che condividono le finalità dell'Associazione e sono in regola con il versamento della quota associativa annuale, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;

- soci sostenitori: sono coloro che ritenendo validi gli scopi dell'associazione, ne sostengono l'attività anche finanziariamente con quote superiori a quelle previste per i soci ordinari

6.4 L'ammissione nell'Associazione è subordinata alla presentazione di una domanda e alla successiva accettazione del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile ed inappellabile.

6.5 Tutti i soci maggiorenni hanno pari diritti di partecipazione nelle assemblee e di voto, così anche per le modifiche dello Statuto e dell'eventuale Regolamento, nonché per la nomina degli organi direttivi; tutti i soci godono dell'elettorato attivo e passivo.

6.6 I soci sono obbligati al pagamento della quota associativa nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;

6.7 È esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso.

6.8 La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno dei requisiti di cessazione consistenti in: dimissioni volontarie, decesso, morosità o radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento

ALLEGATO A

del Consiglio deve essere ratificato dall'assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio interessato.

6.9 È prevista l'intrasmissibilità della quota associativa.

6.10 Entrando a far parte dell'Associazione ogni socio si impegna ad osservare in tutte le sue parti il presente Statuto e l'eventuale Regolamento.

Articolo 7 – Diritti e obblighi dei soci

7.1 Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

7.2 Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le sanzioni che riterrà più opportune.

7.3 È escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

7.4 L'Associazione svolge in favore dei propri *Soci*, di loro familiari o di terzi, le attività di interesse generale che ne costituiscono l'oggetto previste dal presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri *Soci* medesimi.

7.5 Ai *Soci* è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del *Codice*, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi. Il *Consiglio Direttivo* può approvare apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto dei *Soci* di cui alla presente

regola.

Articolo 8 – Ammissione, esclusione e recesso del socio

8.1 L'ammissione dei soci ordinari, quando un posto di socio sia vacante, è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due soci.

8.2 Il Consiglio Direttivo valutata la domanda ammette o rifiuta la candidatura in applicazione dei principi di cui all'art. 23 del *Codice*.

8.3 L'esclusione di un socio può aver luogo:

- per causa di indegnità;
- per dimissioni;
- per morosità nel caso in cui un socio, in mora con il pagamento della quota annua e/o dei contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nonostante invito scritto, entro un termine fissato dal Presidente.

8.4 L'esclusione del socio viene decisa, dopo inchiesta verbale, dal Consiglio Direttivo con voto a scrutinio segreto.

8.5 Il socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta entro la fine dell'esercizio, purché tale comunicazione pervenga al Presidente al più tardi entro il 30 settembre di ogni anno. I diritti e i doveri dell'associato, segnatamente l'obbligo di versare la quota associativa annua e gli eventuali contributi straordinari, restano in vigore sino al termine dell'esercizio sociale.

8.6 Ogni interessato può rivolgere entro 60 giorni dalla comunicazione del Consiglio Direttivo relativa ad una deliberazione che lo interessi direttamente apposita istanza all'Assemblea dei soci affinché si pronunci in merito.

Art. 9. Organi

9.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti (ove facoltativamente nominati od obbligatori a sensi di legge).

9.2 Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non vengono retribuite, salvo il rimborso delle spese sostenute. Per la prima volta le cariche sociali sono nominate nell'Atto Costitutivo, in seguito saranno stabilite come prescritto dal presente statuto.

Art. 10. L'assemblea dei soci

10.1 L'assemblea generale dei soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione; è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

10.2 L'Assemblea ha le competenze ad essa attribuite inderogabilmente dall'art. 25 del *Codice*.

10.2 L'assemblea è costituita da tutti i soci. Hanno diritto di intervenire tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Ogni socio ha diritto a un solo voto e può farsi rappresentare con atto di delega scritto da un altro socio. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe; non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

10.3 L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, approva il rendiconto economico e finanziario nel rispetto degli art. 13 e 87 del *Codice*, delibera sugli indirizzi generali dell'attività dell'associazione, approva i bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai

ALLEGATO A

sensi dell'art. 14 del *Codice*. e su quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto o sottoposte dal Consiglio Direttivo; in seduta straordinaria delibera, con le prescritte maggioranze, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'associazione.

10.4 L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario; l'assemblea deve pure essere convocata su richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del codice civile. In tal caso deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta la maggioranza del Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità, ovvero su richiesta motivata della metà più uno dei soci.

10.5 La convocazione dell'assemblea a cura del Consiglio avviene mediante avviso nel domicilio dei soci almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero, nello stesso termine, mediante pubblicazione nel Notiziario del sito ufficiale dell'associazione; sono inoltre ammissibili convocazioni effettuate tramite posta elettronica, anche non certificata, posta ordinaria o raccomandata, telefax o altri strumenti che la tecnologia rende disponibili.

10.6 In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto disposto dal presente statuto con riferimento alle delibere per lo scioglimento dell'Associazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti;

10.7 È presieduta dal Presiedente o in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente nomina un segretario il quale redige il verbale d'assemblea che viene trascritto nell'apposito libro sociale affinché ogni

socio possa prendere visione.

10.8 Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti, salvo quanto disposto dal presente statuto per lo scioglimento dell'associazione

10.9 Delle deliberazioni assembleari verrà data pubblicità mediante pubblicazione nel Notiziario del sito ufficiale dell'associazione.

Art. 11. Consiglio Direttivo

11.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio composto da tre a cinque membri, eletti dall'assemblea fra i soci con la maggioranza dei voti degli associati.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

11.2 Alla costituzione dell'associazione sono chiamati a comporre il Consiglio, per il periodo di cinque anni, i soci fondatori. Alla sua naturale scadenza il

Consiglio verrà rinnovato dall'Assemblea dei soci. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvederà alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale, il Consigliere così eletto resterà in carica fino alla durata residua dell'organo.

11.3 Il Consiglio rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

11.4 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio e alle quote sociali.

11.5 Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente, che può svolgere

attività di ordinaria amministrazione e congiuntamente attività di straordinaria amministrazione; delle riunioni verrà redatto il relativo verbale dal Segretario che lo sottoscriverà congiuntamente al Presidente.

ALLEGATO A

11.6 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

11.7 Il Consiglio direttivo cura il raggiungimento dei fini dell'associazione, attua le deliberazioni dell'Assemblea ed è investito di tutti i poteri di indirizzo ed amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'assemblea; esso ha tutti i poteri di straordinaria ed ordinaria amministrazione; in particolare il Consiglio direttivo:

- determina l'ammontare delle quote sociali;
- delibera sulla domanda di ammissione di nuovi Soci, e sui provvedimenti disciplinari a carico dei soci;
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti di cui al *Codice*;
- nomina il Segretario e ne determina l'eventuale trattamento giuridico ed economico;
- nomina, ove ritenuto necessario od opportuno un Comitato Artistico e Scientifico;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla discussione ed approvazione dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio sociale, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, da sottoporre alla discussione ed approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 14 del *Codice*;
- delibera eventuali rimborsi spese per le attività dei Consiglieri e di terzi;
- delibera eventuali compensi ed emolumenti a collaboratori o dipendenti

dell'Associazione nell'assoluto rispetto dell'art. 8 del Codice in materia di assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione.

Articolo 12 – Consiglio Direttivo

12.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

12.2 Esso è composto da tre a nove membri eletti tra i soci. All'Assemblea spetta il compito di determinare di volta in volta il numero dei componenti il Consiglio.

12.3 Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

I consiglieri restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

12.4 Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di straordinaria ed ordinaria amministrazione; in particolare il Consiglio direttivo:

- determina l'ammontare delle quote sociali;
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti di cui al *Codice*;
- nomina il Segretario e ne determina l'eventuale trattamento giuridico ed economico;
- nomina, ove ritenuto necessario od opportuno del Comitato Artistico e Scientifico;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla discussione ed approvazione dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio sociale, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, da sottoporre alla discussione ed approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 14 del *Codice*.

ALLEGATO A

12.5 La convocazione del Consiglio Direttivo viene fatta dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio e del Collegio dei revisori con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, spedito o inviato almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 giorni prima.

12.6 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

12.7 Il Consiglio Direttivo assume le delibere a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

12.8 Di ogni riunione deve essere redatto un verbale da riportare su apposito libro verbale del Consiglio Direttivo.

12.9 Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più suoi membri, purchè meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, all'integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo di nomina assembleare, si intenderà decaduto l'intero Consiglio con effetto dalla accettazione dei nuovi consiglieri nominati dall'Assemblea.

12.10 L'Assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dai consiglieri rimasti in carica od anche da uno solo di essi o in caso di omissione da parte di un membro del Collegio dei Revisori.

12.11 Il Consiglio direttivo cura la tenuta della contabilità dell'Associazione ai sensi degli art. 13 ed 87 del Codice nonché la tenuta dei libri obbligatori previsti dall'art. 15 del Codice stesso, ovvero: il libro degli Soci, il libro delle adunanze e

ALLEGATO A

delle deliberazioni dell'Assemblea, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e gli altri libri eventualmente tenuti in via obbligatoria o facoltativa, ad eccezione di quelli per i quali è previsto obbligatoriamente un soggetto obbligato alla cura e tenuta stessa.

Art. 13. Presidente

13.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, dispone in merito alle esecuzioni delle deliberazioni adottate, ha il potere di firma sociale che impegna il sodalizio. 13.2 Egli può pertanto firmare gli atti ufficiali, le convenzioni, i contratti, gli assegni, le lettere e tutti i documenti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

13.3 Nel caso di temporaneo impedimento o di assenza di breve durata il Presidente ha la facoltà di delegare le proprie funzioni ordinarie al Vice Presidente o a qualsiasi altro membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 14 – Organo di controllo e Revisore legale dei conti

14.1 L'Assemblea può facoltativamente nominare un Organo di controllo e un Revisore legale dei conti, composti sia in forma collegiale in numero di tre membri sia in forma monocratica.

14.2 Le funzioni di Organo di controllo e di Revisore legale dei conti possono essere assunte dai medesimi soggetti.

14.3 Le funzioni dell'Organo di controllo e di Revisore legale dei conti, ove nominati facoltativamente, sono quelle rispettivamente indicate dall'art. 30 e dall'art. 31 del *Codice*.

14.4 Ove ricorrano le condizioni obbligatorie di nomina dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti i medesimi sono nominati ai sensi degli articoli 30

e 31 del Codice.

14.5 L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti, ove nominato, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

14.6 L'Organo di controllo, ove nominato, assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 – Volontariato e lavoro nell'Associazione

15.1 L'Associazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal *Codice*.

15.2 L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 36 del *Codice*.

Articolo 16 – Esercizio sociale

16.1 L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

16.2 Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo nel rispetto delle modalità previste dal *Codice* e il bilancio preventivo.

16.3 Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ogni anno entro 180 giorni dalla chiusura dell'anno finanziario precedente.

16.4 Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato, avente diritto a partecipare all'Assemblea.

16.5 Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'associazione.

16.6 Il *Consiglio Direttivo* documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3 comma 3 del presente statuto, ai sensi dell'art. 13

comma 5 del *Codice*.

Articolo 17 – Scioglimento

17.1 Lo Scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria che indica le modalità di gestione della fase liquidatoria ove necessaria nominando, in tale caso, un Organo di liquidazione, anche in forma monocratica definendone i poteri e il mandato.

17.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dall'ente è devoluto, in base ad apposita delibera dell'Assemblea e previo parere positivo del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore nel rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del *Codice*.

Articolo 18 – Risoluzioni di eventuali controversie

18.1 Tutte le eventuali controversie aventi ad oggetto il rapporto associativo, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro gli associati, da o contro l'Associazione, da o contro i membri del Consiglio Direttivo, da o contro i membri del Collegio dei Revisori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.

18.2 Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale di Milano.

18.3 L'Arbitrato sarà rituale e il tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto.

Articolo 19 – Disposizioni finali

19.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Associazioni di promozione sociale e di Enti del Terzo Settore

ALLEGATO A

nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.